

TI_GERICHTE 32.2003.16 vom 16. Dezember 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-12-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2003.16

FR: TI_GERICHTE 32.2003.16 du 16 décembre 2002

IT: TI_GERICHTE 32.2003.16 del 16 dicembre 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 20

ore mensili. Non mi sembrano quindi dati i presupposti per l'erogazione di indennità giornaliera poiché il provvedimento non impedisce all'assicurato di esercitare normalmente l'attività lucrativa per la quale è stato riformato a spese dell'AI e nella quale è ritenuto normalmente abile al lavoro." (Doc. AI _) Orbene, da una parte rettamente il succitato consulente ha evidenziato la non sussistenza di un diritto all'indennità giornaliera, in quanto la frequentazione del corso in parola non impedisce al ricorrente di esercitare un'attività lucrativa per almeno tre giorni (cfr. art. 22 cpv. 1 LAI). Dall'altra, dall'inserito non risulta che l'amministrazione abbia eseguito una valutazione approfondita sull'adeguatezza di tale misura integrativa. Dallo scritto 11 luglio 2002 del consulente si evince come l'assicurato abbia concluso con successo la sua formazione d'impiegato di commercio, ottenendo una media del 5 (doc. AI _). Tuttavia quest'ultimo non esercita più un'attività lucrativa, percependo quindi delle indennità di disoccupazione (doc. AI _, cfr. anche nota telefonica 5 settembre 200, doc. AI _). Tale circostanza, a mente del TCA, potrebbe – ma la documentazione agli atti non consente di giungere ad una chiara conclusione nel merito - pregiudicare la preparazione agli esami per l'attestato federale in parola, essendo una formazione, come risulta dal citato rapporto 12 dicembre 2002, destinata a persone che "ordinariamente esercitano attività lucrativa". In queste circostanze, dunque, gli atti sono rinviati all'UAI affinché determini se la disoccupazione sia d'impedimento o meno per la buona riuscita del provvedimento professionale supplementare qui in discussione. In caso negativo, l'amministrazione dovrà pronunciarsi sul finanziamento del corso di preparazione agli esami federali per l'ottenimento dell'attestato professionale federale di specialista in finanze e contabilità nei limiti dell'art. 6 cpv. 3 OAI disciplinante le spese di formazione, nonché dell'art. 6 cpv. 4 OAI regolante le eventuali spese di vitto e alloggio. Nel frattempo la decisione contestata deve essere annullata ed il ricorso parzialmente accolto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.